

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 20

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori **TURCO, ROMANO, CASTELLONE,
MATRISCIANO, MININNO, DONNO, RICCIARDI, SANTILLO
e DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto

ONOREVOLI SENATORI. – Sebbene il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia abbia mostrato negli anni un *trend* decrescente, il che rappresenta un segnale certamente positivo, i numeri restano tuttavia ancora troppo elevati ed inaccettabili per un Paese civile. Occorre quindi intensificare ulteriormente gli sforzi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno. Anche in ragione di questi motivi il Senato della Repubblica ha ritenuto opportuna, nel susseguirsi delle legislature, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Ciò

è avvenuto, la prima volta, nel corso della XIV legislatura, con deliberazione del 23 marzo 2005. Nel corso della XV, della XVI e della XVII legislatura il Senato ha ritenuto necessario non interrompere il lavoro prodotto dalla Commissione e, con successive deliberazioni, ne ha disposto la ricostituzione. In passato, il Parlamento aveva già affrontato, per mezzo di apposite Commissioni di inchiesta o indagini conoscitive, il tema della sicurezza sul lavoro. In particolare, nella X legislatura, venne istituita una Commissione parlamentare di inchiesta del Senato «sulle condizioni di lavoro nelle

aziende», presieduta dal senatore Lama, la quale operò tra il 1988 ed il 1989. Durante la XIII legislatura, negli anni 1996-1997, la 11^a Commissione permanente del Senato (Lavoro, previdenza sociale) e la XI Commissione permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato) svolsero congiuntamente un'indagine conoscitiva su sicurezza e igiene del lavoro. Nel corso della medesima legislatura, dal 1999 al 2000, la 11^a Commissione del Senato condusse una nuova indagine conoscitiva, ai fini della «verifica della situazione a due anni» dalla precedente indagine.

La Costituzione repubblicana prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona. Tali considerazioni dovrebbero essere di per sé più che sufficienti a sostegno della rilevanza della esperienza delle ricordate Commissioni anche nella presente legislatura. Il fenomeno degli infortuni sul lavoro sembra infatti non voler trovare esaurimento. Il fenomeno continua ad interessare in particolare il meridione d'Italia e i settori della produzione agricola, della manifattura, delle costruzioni, dei trasporti e della tessitura, così come – in particolare modo – il mondo del «lavoro nero».

I dati di un'indagine dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, sulla base delle statistiche Inail del 2018, svolta in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile, promossa dall'*International Labour Organization*, rivelano che in generale durante lo scorso anno circa 641.000 lavoratori hanno subito un incidente sul lavoro. L'aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti con esito mortale, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. Il primato per malattie cancerogene imputabili al lavoro, invece, è di Taranto: il 70 per cento dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico.

In tale contesto si inserisce la critica situazione che interessa lo stabilimento dell'a-

zienda ex ILVA di Taranto, al centro di un caso molto discusso poiché ha visto coinvolti la sicurezza del lavoro con la questione ambientale e sanitaria e la questione occupazionale. L'ILVA è una delle aziende *leader* del settore siderurgico a livello europeo, la prima a livello nazionale, pertanto si è reso necessario salvaguardare l'azienda e la produzione per il mercato dell'acciaio nazionale, ma allo stesso tempo è imprescindibile contemperare gli interessi economici con la salute dei lavoratori e dei cittadini e la salubrità dell'ambiente, in quanto beni assoluti e primari costituzionalmente tutelati.

Dal 2012 ad oggi nello stabilimento ILVA di Taranto, fra operai e lavoratori delle ditte appaltatrici, sono almeno nove le persone decedute a causa di incidenti mortali. Si tratta nella maggior parte dei casi di giovani operai. Molti di più sono stati gli episodi di feriti gravi e meno gravi.

È sulla base di tali premesse che si propone dunque di istituire nuovamente una Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro che interessano lo stabilimento ILVA di Taranto, che tenda a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo hanno determinato e lo alimentano, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza, concentrandosi su tre direttrici fondamentali: la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull'applicazione delle norme; il coordinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti.

Gli obiettivi dell'inchiesta che si intende proporre sono individuati dall'articolo 2 dell'articolato, secondo il quale la Commissione, nel corso della propria attività, in particolare:

a) accerta la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree dello stabili-

mento in cui il fenomeno degli infortuni è maggiormente diffuso;

b) analizza le cause degli infortuni sul lavoro del personale sia diretto che delle imprese dell'indotto, verificatisi nell'area dello stabilimento, con particolare riguardo anche alla loro entità per esposizione agli inquinanti della produzione e all'amianto;

c) monitora l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

d) verifica il livello di sicurezza dell'intero impianto siderurgico, nonché lo stato di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, del lavoro precario o dell'affidamento a terzi;

e) accerta l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) accerta il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

g) accerta e monitora l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

h) individua e propone nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Per quanto sopra esposto si auspica un celere processo di esame e successiva approvazione per la presente proposta di inchiesta parlamentare.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree dello stabilimento in cui il fenomeno degli infortuni è maggiormente diffuso;

b) analizzare le cause degli infortuni sul lavoro, sia del personale dello stabilimento sia di quello delle imprese dell'indotto, verificatisi nell'area dello stabilimento, con particolare riguardo anche alla loro entità per esposizione agli inquinanti della produzione e all'amianto;

c) monitorare l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime,

attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

d) verificare il livello di sicurezza dell'intero impianto siderurgico, nonché lo stato di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, del lavoro precario o dell'affidamento a terzi;

e) accertare l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

g) accertare e monitorare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

h) individuare e proporre nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita dal Senato con delibera del 4 dicembre 2013.

Art. 3.

(Poteri e funzionamento)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministra-

zione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.

10. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori ai sensi del comma 9. In occasione della seconda relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione e in Aula relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l'anno 2019 e di 45.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.